

# ***Avv. Agostino Cerullo***

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

## **TRIBUNALE DI MODENA**

### **- Sezione Lavoro e Previdenza -**

#### ***Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza ex art. 151 c.p.c.***

nell'interesse dell'insegnante **Elisabetta D'Amore**, nata a Formia (LT) il 22 luglio 1975 e residente in Santa Maria Capua Vetere, Via Roma n. 79, C.F.: DMRLBT75L62D708D, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Agostino Cerullo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, C.F.: CRLGTN73H05H798F, con il quale elegge domicilio in Caserta, Via Verdi n. 22, pec: [agostinocerullo@avvocatismcv.it](mailto:agostinocerullo@avvocatismcv.it) – fax: 0823/322332;

#### **contro**

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna** (C.F.: 80062970373), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, presso la quale è domiciliato per legge in Via G. Reni n. 4 – 40100 Bologna, pec: [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Modena** (C.F. 80009830367), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, presso la quale è domiciliato per legge in Via G. Reni n. 4 – 40100 Bologna, pec: [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it);
- **Istituto Comprensivo di Soliera**, in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, presso la quale è domiciliato per legge in Via G. Reni n. 4 – 40100 Bologna, pec: [bologna@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bologna@mailcert.avvocaturastato.it);

# ***Avv. Agostino Cerullo***

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, presso la quale è domiciliato per legge in Via G. Reni n. 4 – 40100 Bologna, pec: bologna@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, presso la quale è domiciliato per legge in Via G. Reni n. 4 – 40100 Bologna, pec: bologna@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, presso la quale è domiciliato per legge in Via G. Reni n. 4 – 40100 Bologna, pec: bologna@mailcert.avvocaturastato.it;

## **e nei confronti di**

- tutti i docenti della scuola dell'infanzia, posto comune, che hanno presentato la domanda di mobilità straordinaria per l'a.s. 2017/2018 che sarebbero pregiudicati, in termini di punteggio acquisito nella graduatoria di mobilità, dall'accoglimento del presente ricorso;

## **per ottenere**

- un provvedimento cautelare, previa disapplicazione e/o dichiarazione di illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 221 del 12.04.2017, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2017/2018 siglato l'11.04.2017, il provvedimento con il quale il MIUR ha comunicato alla ricorrente che *“per l'a.s. 2017/18, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto”*, che obblighi il MIUR ad attribuire alla ricorrente, nella procedura di mobilità degli

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

insegnanti della Scuola per l'Infanzia (classe di concorso AAAA) per l'anno scolastico 2017-2018, **punti 48** di servizio pre-ruolo svolto presso la scuola paritaria “*Santa Paola E. Cerioli*” di Roma dall'8.9.2008 al 31.8.2009 e dall'1.9.2009 al 5.9.2016 per complessivi **otto anni** e quindi un punteggio complessivo di punti **69** (+ **6** per l'ambito di ricongiungimento al coniuge) in luogo dei 21 attribuiti (+ 6 per l'ambito di ricongiungimento al coniuge), nonché la conseguente assegnazione all'ambito Campania 0010 in luogo di quello di titolarità Ambito 0010 - Emilia Romagna (Istituto Comprensivo di Soliera – Modena) ovvero ad un ambito viciniore a quello Campania 0010 tra quelli indicati nella domanda di mobilità in ordine di priorità;

o ancora

- il provvedimento che il Giudice riterrà opportuno, compresa la ripetizione dei movimenti della scuola dell'Infanzia, previa disapplicazione e/o dichiarazione di illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 221 del 12.04.2017, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2017/2018 siglato l'11.04.2017, il provvedimento con il quale il MIUR ha comunicato alla ricorrente che “*per l'a.s. 2017/18, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto*” nonché i provvedimenti dell'USR Campania – Ambiti territoriali Provinciali della Campania, dell'USR Lazio – Ambiti territoriali Provinciali del Lazio e dell'USR Emilia Romagna – Ambiti territoriali Provinciali dell'Emilia Romagna, che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti scolastici della scuola dell'infanzia così come disposta dal MIUR;
- che venga conseguentemente accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad avere computati, ai fini della ricostruzione di carriera, gli anni di servizio svolti presso

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

l'istituto paritario "*Santa Paola E. Cerioli*" di Roma dall'8.9.2008 al 31.8.2009 e dall'1.9.2009 al 5.9.2016 per complessivi **otto anni**, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'adozione, nei suddetti termini, del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

## **FATTO**

La ricorrente è docente di ruolo nella scuola statale per l'infanzia, posto comune, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'a.s. 2016/2017, giusta contratto del 9.9.2016, prot. n. 13737, in forza del quale veniva assegnata, per l'anno scolastico appena conclusosi, all'ambito territoriale 10 - Emilia Romagna, Istituto Comprensivo di Soliera (MO).

Ella, al momento dell'assunzione, pur avendo la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato presso scuole statali, essendo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola per l'infanzia, conseguita a seguito di concorso pubblico bandito con D.D. del 6.4.1999, aveva scelto di svolgere il suo servizio di docente, dall'8.9.2008 al 31.8.2009 e dall'1.9.2009 al 5.9.2016, presso la scuola dell'infanzia dell'istituto paritario "*Santa Paola E. Cerioli*" di Roma (come da allegato attestato); questa lunga esperienza lavorativa le ha ovviamente consentito di maturare esperienza e professionalità.

Per effetto della pubblicazione dell'O.M. n. 221 del 12.04.2017 e del C.C.N.L. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2017/2018 sottoscritto l'11.04.2017, che riconoscevano il diritto a chiedere il trasferimento anche ai docenti neoassunti, la ricorrente inoltrava, in data 04.05.2017, tramite la piattaforma web "*Istanze on line*", domanda per partecipare alle procedure di mobilità per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale.

# Avv. Agostino Cerullo

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

Nella suddetta domanda la docente Elisabetta D'Amore dichiarava e documentava – tra le altre cose – gli anni di servizio pre-ruolo svolti e allegava le attestazioni necessarie ai fini del ricongiungimento col coniuge e dell'assistenza al figlio di 13 mesi, entrambi residenti, come l'odierna ricorrente, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

A seguito dell'inoltro della domanda, veniva pubblicata, sull'area riservata della suddetta piattaforma, la tabella indicante il punteggio riconosciuto alla ricorrente pari a soli punti 21 (+ 6 per il ricongiungimento al coniuge) secondo lo schema che segue:

Punteggio base	21.0
Punteggio aggiuntivo su sostegno	0.0
Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento	6.0
Punteggio aggiuntivo per il comune assistenza figlio	0.0

Il punteggio calcolato dal MIUR non è corretto poiché non sono stati computati, seppur dichiarati ed indicati in domanda, gli otto anni di insegnamento pre-ruolo che la docente Elisabetta D'Amore ha reso presso la scuola dell'infanzia paritaria “Santa Paola E. Cerioli” di Roma.

Tale servizio pre-ruolo dovrebbe valere, nell'ottica dell'equiparazione scuola pubblica-scuola paritaria, 6 punti per anno scolastico, per un totale di 48 punti non riconosciuti (il C.C.N.L. dell'11.04.2017, tabella b) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo, lettera b) stabilisce infatti che “*per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia*”, salvo poi inibire, nelle Note Comuni, la valutazione del servizio preruolo prestato nella scuola paritaria). Alla ricorrente quindi si sarebbero dovuti riconoscere ben **69 punti + 6 per l'ambito di ricongiungimento al coniuge.**

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

La docente, tuttavia, sperava che sarebbe stata esaudita la sua richiesta di assegnazione all'ambito Campania 0010 ovvero in ambiti vicini per effetto dell'avvenuta attribuzione del punteggio complessivo di punti 21 (+ 6 per il ricongiungimento al coniuge). Invece, con email del 19 giugno 2017, il MIUR le comunicava che *“per l'a.s. 2017/18, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto”*, con conseguente riconferma della sede di titolarità all'Istituto Comprensivo di Soliera, in provincia di Modena, a circa 800 Km dalla città di residenza sua e del suo nucleo familiare (cfr. certificato di famiglia e residenza allegato alla produzione di parte ricorrente).

Sequivano quindi diffide del 27, 28 giugno e del 4 luglio 2017, inoltrate a mezzo p.e.c., con le quali l'odierna ricorrente, per il tramite del sottoscritto avvocato, ha intimato alle amministrazioni scolastiche resistenti di provvedere, in autotutela, alla rettifica del punteggio ottenuto in sede di domanda di mobilità, con l'integrazione dei punti accumulati per il servizio reso presso il citato istituto scolastico paritario, al fine di ottenere un'assegnazione più vicina alla provincia di residenza; le diffide inoltrate sono rimaste, sino a data odierna, senza alcun esito.

Il sistema assurdo predisposto dal MIUR, l'incomprensibile e misterioso “algoritmo” adottato e, soprattutto, l'erronea ed illegittima mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato presso l'istituto paritario *“Santa Paola E. Cerioli”* di Roma, hanno fatto sì che la ricorrente, pur con tanti anni di servizio (8 in tutto), oltre al punteggio attribuito per gli altri titoli e per il ricongiungimento al coniuge, non fosse trasferita nell'ambito Campania 0010 o in quelli vicini (secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda), dove invece sono stati trasferiti su posto comune numerosi docenti della scuola

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

dell'infanzia con punteggio minore di 69+6 (volendo autolimitare l'indagine ai soli movimenti interprovinciali), come si evince chiaramente dai bollettini dei trasferimenti allegati.

Dalla lettura dei citati bollettini si ricava, infatti, che se alla ricorrente fossero stati attribuiti i 6 punti previsti per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato (oltre i 6 per il ricongiungimento con il coniuge, per un totale di 75) avrebbe superato, con punti 69 + 6, un considerevole numero di insegnanti che, pur con un punteggio inferiore, hanno avuto l'assegnazione all'ambito Campania 0010 o in altro ambito della provincia di Caserta o Napoli ovvero in quelli indicati dalla ricorrente secondo l'ordine di preferenza.

Ciò è sicuramente frutto di una valutazione irragionevole ed illegittima da parte dell'Amministrazione scolastica; ma una cosa è certa: di queste scelte non può pagare un prezzo così alto un'insegnante rimasta precaria per molti anni e con una situazione familiare che sicuramente non le consente di trasferirsi a 800 Km di distanza dalla famiglia.

Pertanto, con il presente ricorso si chiede che la docente Elisabetta D'Amore possa ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2017/2018, il diritto alla valutazione del servizio di insegnamento svolto presso la scuola paritaria di Roma "*Santa Paola E. Cerioli*" per otto anni (e segnatamente dall'8.9.2008 al 31.8.2009 e dall'1.9.2009), nella stessa misura in cui è stato valutato il servizio svolto nelle scuole statali, con la condanna dell'Amministrazione scolastica, previa disapplicazione delle norme e degli atti e/o provvedimenti confliggenti, alla rettifica della graduatoria di mobilità, ad attribuire alla ricorrente 48 punti in più (6 punti x 8 anni) rispetto ai 21 riconosciuti con conseguente rettifica della sede di servizio spettantele in base al corretto punteggio nella graduatoria di mobilità.

Ai fini della richiesta di provvedimento cautelare (di cui si dirà più ampiamente innanzi), si evidenzia sin d'ora che l'insegnante è madre di un figlio nato a giugno del 2016 e per l'anno

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

scolastico appena conclusosi è stata in malattia per quattro mesi in quanto affetta da depressione post-parto e ha beneficiato dell'astensione parentale facoltativa sino alla fine dell'anno scolastico 2016-2017, ma al primo settembre, la stessa dovrà prendere servizio presso la sede di titolarità in Soliera, Provincia di Modena, con gravissimo pregiudizio per la propria famiglia (residente a Santa Maria Capua Vetere, Caserta) ed in particolare per il figlio che, vista la tenerissima età, necessita ancora di allattamento e delle continue cure della madre. È evidente che si tratta di un pregiudizio di natura palesemente irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero solo su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

Si chiede, altresì, che l'adito Tribunale accerti il diritto della ricorrente al computo, agli effetti della progressione di carriera, degli otto anni di servizio svolti presso il citato istituto paritario, negli aa.ss. dall'8.9.2008 al 31.8.2009 e dall'1.9.2009, con la conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica all'adozione del decreto di ricostruzione di carriera.

Tanto premesso la docente Elisabetta D'Amore, come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata, si vede costretta proporre la presente azione giudiziaria per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**ILLEGITTIMITÀ DEL CCNI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER L'A.S. 2017/2018 DELL'11.04.2017/04/2016, DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI IVI INSERITE E DELLE NOTE COMUNI NELLA PARTE IN CUI SI STABILISCE CHE “IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON È VALUTABILE” - ILLEGITTIMITÀ DELLE CITATE DISPOSIZIONI PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 97 DELLA CO-**

## **STITUZIONE. INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.**

Come evidenziato in punto di fatto, l'insegnante Elisabetta D'Amore ha prestato servizio presso la scuola paritaria "Santa Paola E. Cerioli" di Roma dall'8.9.2008 al 31.8.2009 e dall'1.9.2009 al 5.9.2016 per complessivi otto anni.

L'attività di insegnamento presso istituti paritari trova pieno riconoscimento nella normativa vigente che, con l'approvazione della legge 62/2000 – *Norme per la parità scolastica* - e del D.L. 255/2001, conv. in Legge n. 333/01, ha stabilito che "***i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali***", riconoscendo in questo modo la completa parità tra le scuole paritarie e quelle statali relativamente all'offerta formativa.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine "*di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall'art. 33, quarto comma, Costituzione*" (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza e qualità rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l'esperienza professionale maturata all'interno di esse non debba essere valutata dall'Amministrazione resistente allo stesso modo.

Tale principio sancito dalla legge e ormai consolidato nel nostro ordinamento, è la declinazione, a livello nazionale, di atti e provvedimenti di natura comunitaria che già da anni han-

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

no imposto agli Stati membri dell'UE di uniformarsi al principio della parità tra scuola pubblica e scuola paritaria. Basti qui considerare la Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984 (ma anche quella successiva del 2012) con la quale viene testualmente stabilito, all'art. 9: *“Il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, **senza discriminazione nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale**”*.

Ciò detto, passiamo ai fatti di causa.

La procedura di mobilità che ci occupa è disciplinata dal CCNI dell'11/04/2017 avente ad oggetto la mobilità del personale docente, educativo e ATA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'a.s. 2017/2018.

In base al citato CCNI, la graduatoria per individuare gli aventi diritto ai trasferimenti in relazione ai posti effettivamente disponibili, è stilata attribuendo dei punti in relazione a titoli conseguiti e servizi prestati prima dell'immissione in ruolo, dagli insegnanti che partecipano alle operazioni di mobilità; in particolare, con riferimento al servizio pre-ruolo, vengono attribuiti di n. 6 punti per ogni anno di servizio per i trasferimenti su domanda e 3 punti per i trasferimenti d'ufficio (Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo, lettera b) secondo la quale *“per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia”*).

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

Nelle Note Comuni, esplicative della tabella di valutazione contenuta nel predetto CCNI, in modo del tutto inspiegabile, illegittimo e giuridicamente immotivato si stabilisce che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Tale disposizione è macroscopicamente illegittima al punto da indurre numerosi docenti a proporre ricorsi volti alla disapplicazione delle disposizioni ritenute ingiuste poiché lesive del diritto soggettivo dell'insegnante alla corretta valutazione dei requisiti personali e professionali posti alla base della domanda di mobilità, oltre a porsi in palese violazione con l'art. 3 e con l'art. 97 Cost., con la legge 62/2000 e con l'art. 2 comma 2 del D.L. 255/2001.

Le ragioni giuridiche poste alla base della discriminazione tra il servizio reso in scuole statali e quello prestato presso istituti paritari sono giuridicamente illegittime, nonché illogiche ed infondate e vanno disattese da codesto Giudice, con conseguente disapplicazione delle norme citate.

Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta infatti sia con i principi generali dell'ordinamento che con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) oltre ad essere palesemente incompatibile con la normativa che ha sancito l'equiparazione tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002).

In altre parole il criterio adottato dall'Amministrazione scolastica che non ha riconosciuto il servizio prestato dalla ricorrente nella scuola paritaria, è l'antitesi dell'aggettivazione normativamente attribuita agli istituti paritari con la quale si è inteso rimarcare la piena equiparazione giuridica degli stessi agli istituti gestiti direttamente dallo Stato, anche in considera-

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

zione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui essi sono sottoposti dallo Stato medesimo.

Se si considera infatti la legge 62/2000 e l'art. 2 comma 2 della Legge 333/2001 (di conversione del D.L. n. 255/2001) si può agevolmente verificare che a fronte della disposta equiparazione dei servizi statali e paritari valutati nella stessa misura, non vi è ragione per limitare l'efficacia delle suddette disposizioni, eventualmente applicabili in via analogica, alla formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale docente statale, per pervenire invece all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale di ricostruzione di carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio in questione, nemmeno vale richiamare gli artt. 360, comma 6 e 485 del D.Lgs. 297/4 ove si prevede il riconoscimento “*agli effetti della carriera*” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate (comma 2) essendo invece esattamente il contrario e cioè che la suddetta disposizione di legge, facente uso di terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie. (Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, Ord. del 20/07/2016 (proc. n. 6202/2016 R.G.)

Invero, il fenomeno della successione tra norme ed istituti giuridici è stato chiarito dal D.L. 250/2005 che all'art. 1 bis (“*Norme in materia di scuole non statali*”) espressamente prevede che “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.*”

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

*La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità e' riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000”.*

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha previsto che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

E’ evidente, dunque, che tale disparità di trattamento violi espressamente il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste in relazione alla natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.

Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare la mancata attribuzione di punteggio al personale docente delle scuole paritarie, stante l’assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.

E di tanto la giurisprudenza sta chiedendo il conto all’Amministrazione scolastica.

Il Consiglio di Stato, infatti, già nel 2002, con sentenza n. 1102, ha statuito come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa.”* e, recentemente, con diverse ordinanze cautelari rese nello scorso mese di marzo, ha accolto gli appelli cautelari presentati in riferimento al riconoscimento, in

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

capo ai docenti, del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Anche la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069064 del 4 agosto 2000 milita in questa direzione dal momento che dispone che la Legge n. 62/2000 *“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti...nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili ai fini sia giuridici ed economici nella misura indicata dall’art. 485 del D.lgs. n. 297/1994”*.

Negli stessi termini si è pronunciata la giurisprudenza del lavoro con la Sentenza n. 64/2014 emessa dal Tribunale di Rimini, che ha statuito quanto segue: *“va rimarcato come proprio la legge 62/2000 che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata dal disposto dell’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che: i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data*

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

*04/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della legge 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. n 297/1994".*

Recentemente diversi Tribunali hanno emesso pronunce in tal senso, riconoscendo l'illegittimità di tale normativa ed ordinando, per l'effetto, alle amministrazioni scolastiche convenute, previa disapplicazione della normativa citata, la rettifica del punteggio dell'insegnante in sede di graduatoria di mobilità, previa attribuzione del punteggio ottenuto per servizi pre ruolo prestati presso scuole paritarie. (cfr. Tribunale di Caltagirone – Sez. Lavoro, Ord. 11/07/2016 (proc. n. 535/2016 R.G.), Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, Ord. del 20/07/2016 (proc. n. 6202/2016 R.G.), Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, Ord. del 6/09/2016 (proc. n. 17451/2016), Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro, Ord. del 4/11/2016 (proc. n. 591/2016) Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro, Ord. del 4/11/2016 (proc. n. 11404/2016 R.G.), Tribunale di Prato – Sez. Lavoro, Sentenza n. 28/2017.

Ne discende l'assoluta illegittimità ed illogicità della disposizione di cui alle Note Comuni del CCNI sulla mobilità che esclude dal computo del punteggio ai fini della domanda di mobilità per gli insegnanti, il punteggio ottenuto dagli stessi per il servizio pre-ruolo prestato presso istituti scolastici paritari.

La normativa di cui si chiede la disapplicazione conduce in buona sostanza alla violazione degli art. 3 e 97 Cost., essendo palesemente contraria ai principi di uguaglianza e di impar-

# ***Avv. Agostino Cerullo***

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

zialità e buon andamento della P.A., a causa della chiara discriminazione dell'insegnante, sia ai fini della domanda di mobilità che della ricostruzione della carriera - giuridica ed economica - essendo i servizi prestati presso scuole paritarie equiparati per legge a quelli prestati presso istituzioni scolastiche statali.

Per tutto quanto esposto, si chiede la disapplicazione delle norme che impediscono all'insegnante l'attribuzione del punteggio ottenuto per servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria in sede di redazione della domanda di mobilità di cui al CCNI 2017/2018.

## ***Sul fumus boni iuris***

Il presente ricorso è sorretto da evidente *fumus* atteso che le disposizioni normative richiamate e l'univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale hanno sancito la totale ed indiscussa equiparazione tra il servizio di insegnamento prestato presso scuole paritarie e quello prestato presso istituzioni scolastiche statali. Ne discende che la disposizione del CCNI sulla mobilità in esame e tutti gli atti e/o provvedimenti connessi e consequenziali si pongono in evidente contrasto con la legge, anche di rango costituzionale, e dovranno essere disapplicati dal Giudice adito poiché, in caso contrario, sarebbe palese la violazione della normativa in materia di scuole paritarie ed il contrasto con principi costituzionali come quelli di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

## ***Sul periculum***

Il mancato accoglimento del presente ricorso determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi della giustizia connessi ad un giudizio di merito ed il vincolo di permanenza presso la sede di Soliera (MO).

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

La docente Elisabetta D'Amore, infatti, dal prossimo mese di settembre si vedrà costretta a trasferirsi a Soliera, nell'attuale sede di titolarità e ciò renderà palese il gravissimo disagio per sé stessa e la propria famiglia. La ricorrente è infatti madre di un figlio di appena 13 mesi, nato a giugno del 2016, che vive con la stessa insieme al padre nella casa coniugale di Sana Maria Capua Vetere (CE). L'imminente trasferimento nella sede di Soliera determinerebbe un grave ed ingiusto pregiudizio per l'unità della famiglia, impedendo lo sviluppo sereno ed armonico del figlio neonato che necessita ancora del periodo di allattamento e oltre ad avere il diritto di *“crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale.”* (Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo, New York 1959).

Il danno grave ed irreparabile è dunque evidente, essendovi la concreta possibilità di compromettere la serenità dell'equilibrio familiare, di scombussolare la vita del figlio e della stessa ricorrente.

Per di più, si evidenzia il grave danno economico cui la ricorrente andrà incontro, dovendo affrontare le spese per il trasferimento a Soliera, le spese per l'affitto di una casa e, necessariamente le spese per i continui viaggi in Campania, non potendo portare con sé il figlio, che dovrà rimanere a Santa Maria Capua Vetere col padre che presta attività lavorativa quale libero professionista e con orari spesso inconciliabili con l'assistenza al figlio. E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta del provvedimento d'urgenza.

Il pregiudizio si configura come grave ed irreparabile a causa della concreta lesione di diritti e/o beni essenziali della vita, quali l'integrità della famiglia ed il diritto di una madre di occuparsi del proprio figlio, tenuto conto che la procedura di mobilità vincola l'insegnante alla

permanenza nella sede per tutto l'anno scolastico, che costituisce momento fondamentale per la crescita del figlio.

Al contrario, qualora la ricorrente avesse potuto inserire il punteggio acquisito per il servizio pre-ruolo presso la citata scuola paritaria, la stessa sarebbe stata assegnata ad una sede più vicina a quella di residenza della propria famiglia, certamente all'interno della provincia di residenza e/o, nella regione, limitando al minimo i disagi connessi al trasferimento.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice del Tribunale adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito, ritenuta la propria competenza, di accogliere le seguenti

## **conclusioni**

- previo accertamento della nullità, illegittimità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione per l'evidente contrasto con la normativa in materia, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Costituzione:
  - a) dell'O.M. n. 221 del 12.04.2017, in particolare nella parte in cui non prevede ai fini della mobilità il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie;
  - b) del C.C.N.L. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2017/2018 siglato l'11.04.2017, in particolare nella parte in cui non prevede il riconoscimento ai fini della mobilità del servizio svolto nelle scuole paritarie;

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

- c) del provvedimento con il quale il MIUR ha comunicato alla ricorrente che *“per l’a.s. 2017/18, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto”*
- d) dei provvedimenti dell’USR Campania – Ambiti territoriali Provinciali della Campania - che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti scolastici della scuola dell’infanzia così come disposta dal MIUR;
- e) dei provvedimenti dell’USR Lazio – Ambiti territoriali Provinciali del Lazio - che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti scolastici della scuola dell’infanzia così come disposta dal MIUR;
- f) dei provvedimenti dell’USR Emilia Romagna – Ambiti territoriali Provinciali dell’Emilia Romagna - che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti scolastici della scuola dell’infanzia così come disposta dal MIUR;
- g) di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale o comunque ostativo al riconoscimento del punteggio relativo al servizio reso dalla ricorrente nella scuola paritaria;
- ordinare alle convenute amministrazioni la rettifica della posizione dell’odierna ricorrente inserendo, ai fini della redazione della graduatoria per la mobilità per gli a.s. 2017/2018, **punti 48** di servizio pre-ruolo svolto presso la scuola paritaria “Santa Paola E. Cerioli” di Roma dall’8.9.2008 al 31.8.2009 e dall’1.9.2009 al 5.9.2016 per complessivi **otto anni** e quindi un punteggio complessivo di punti **69** (+ **6** per l’ambito di ricongiungimento al coniuge) in luogo dei 21 attribuiti (+ 6 per l’ambito di ricongiungimento al coniuge);
- per l’effetto, ordinare alle Amministrazioni scolastiche resistenti l’assegnazione della ricorrente nella sede di insegnamento corrispondente all’effettivo punteggio della stessa

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

ottenuto in Ambito 0010 della Regione Campania e/o, comunque, in subordine, in altri Ambiti indicati dall'insegnante nella domanda, in ordine di preferenza, tenuto conto dell'effettivo punteggio, con l'inserimento di **n. 48** punti ottenuti per servizio pre-ruolo prestato presso la citata scuola paritaria di Roma;

- ordinare, inoltre, alle Amministrazioni scolastiche convenute la ricostruzione di carriera dell'insegnante, ai fini economici e giuridici, tenendo conto del predetto punteggio ottenuto per il servizio prestato presso la citata scuola paritaria di Roma;
- con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. accettazione assunzione della ricorrente del 9.9.2016, prot. n. 13737;
2. abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita con concorso pubblico bandito con D.D. del 6.4.1999;
3. attestato per il servizio prestato presso l'istituto paritario "*Santa Paola E. Cerioli*" di Roma;
4. Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione (prot. n. 488/1477 del 21 febbraio 2001) con il quale la scuola materna "*Santa Paola E. Cerioli*" di Roma viene riconosciuta scuola paritaria ai sensi della legge n. 62/2000;
5. CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2017/2018 dell'11/04/2017;
6. ordinanza Ministeriale n. 221/2017;
7. domanda di mobilità;
8. autocertificazione servizio prestato nella scuola paritaria allegato alla domanda di mobilità;

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

9. lettera notifica trasferimento con indicazione del punteggio riconosciuto;
10. comunicazione email del 19 giugno 2017;
11. bollettini mobilità in entrata relativi agli ambiti provinciali espressi dalla ricorrente secondo l'ordine di preferenza;
12. diffide e relative ricevute pec;
13. certificato medico rilasciato dall'ASL di Caserta – Unità operativa per la tutela della Salute Mentale – SPDC Sessa Aurunca;
14. stato di famiglia e contestuale certificato di residenza;

Si dichiara che la presente controversia, concernente rapporto di lavoro di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e versa C.U. di € 129,50.

S.J.

Caserta, 13 luglio 2017

*Avv. Agostino Cerullo*

## **Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente, giusta procura in atti,

### *premesse che*

- il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. ha per oggetto la richiesta di disapplicazione delle Norme Comuni al CCNI sulla mobilità che hanno stabilito l'esclusione del punteggio ottenuto per servizi pre-ruolo svolti presso scuole paritarie dalla domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018, con la richiesta di rideterminazione della graduatoria di mobilità inserendo, invece, il predetto punteggio;

# *Avv. Agostino Cerullo*

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrà essere notificato a tutti i docenti della scuola dell'infanzia che hanno partecipato alla procedura di mobilità e sono stati inseriti nelle graduatorie di mobilità allegate al ricorso che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso cautelare;

## *ritenuto che*

- la notifica nella modalità ordinarie si rivelerebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente, atteso il cospicuo numero dei controinteressati e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio;
- anche la notifica mediante pubblici proclami non sarebbe sufficiente a garantire la concreta instaurazione del contraddittorio, in quanto non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso, degli allegati e si rivelerebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente, attesi gli atti e le incombenze da compiere;
- l'Ill.mo Sig. Giudice adito potrà autorizzare ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione integrale del presente ricorso ex art. 700 c.p.c. e del decreto di fissazione di udienza, sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio che sarebbe idonea a garantire la conoscibilità approfondita dello stesso, degli atti e degli allegati in esso contenuti, consentendo ad eventuali controinteressati di intervenire nel procedimento;

tanto premesso e ritenuto,

## *si propone formale istanza*

affinché l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia autorizzare la notificazione del ricorso ex art. 700 c.p.c., del pedissequo decreto di fissazione di udienza e/o dei provvedimenti connessi:

# ***Avv. Agostino Cerullo***

Via Verdi n. 22 – Caserta

tel. e fax: 0823/322332

email: avv.agostinocerullo@gmail.com / pec: agostinocerullo@avvocatismcv.it

---

- quanto ai controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- quanto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sede di Roma, all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, all'Istituto Comprensivo di Soliera, all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e all'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, mediante la notifica presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Caserta, 13 luglio 2017

***Avv. Agostino Cerullo***